

CAMERA DEI DEPUTATI N. 967

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **BIANCHI CLERICI**

Disposizioni in materia di insegnamento
delle lingue straniere nelle scuole elementari

Presentata il 21 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — A decorrere dall'anno scolastico 1992-1993 nella scuola elementare è impartito l'insegnamento delle lingue straniere. A nove anni di distanza dall'introduzione della nuova disciplina tale insegnamento copre ormai circa l'80 per cento delle classi interessate.

Attualmente la lingua straniera è insegnata unicamente da personale elementare di ruolo, previa frequenza di specifici corsi di formazione organizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Tale situazione non garantisce, tuttavia, una reale competenza del personale docente, che spesso risulta essere scarsamente qualificato e non idoneo ad impartire un insegnamento così rilevante per la formazione dell'alunno. Infatti, appare di primaria importanza assicurare, sin dall'inizio, un corretto apprendimento delle

nozioni basilari delle lingue straniere, sia per quel che concerne la pronuncia sia per quanto riguarda la capacità di ragionamento e di elaborazione del pensiero dell'alunno nella nuova lingua.

Con la presente proposta di legge si è dunque ritenuto opportuno consentire anche ai laureati in lingue e a coloro che abbiano conseguito il titolo di traduttori ed interpreti, in possesso di una cognizione della materia evidentemente più completa ed approfondita, di accedere ai concorsi per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole elementari.

Si è altresì ravvisata la necessità di subordinare tale facoltà all'acquisizione, mediante frequenza di specifici corsi regionali di formazione, di adeguate competenze in campo psicopedagogico, in ragione delle peculiarità metodologiche e

didattiche che caratterizzano l'insegnamento elementare. Inoltre, in sede di prima applicazione, anche al fine di consentire un proficuo impiego dei numerosi insegnanti di lingue straniere in esubero nella scuola media o superiore, si è prevista la possibilità per tale personale di insegnare nella scuola elementare, subordinando, in questo caso, tale facoltà uni-

camente alla frequenza del citato corso di formazione.

Riteniamo dunque necessario procedere ad una rapida approvazione della presente proposta di legge, proprio al fine di consentire un arricchimento qualitativo del corpo insegnante, più rispondente alle esigenze di apprendimento e di formazione degli alunni delle scuole elementari.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. In deroga alle disposizioni vigenti in materia, i laureati in lingue straniere, nonché coloro che abbiano conseguito il titolo di traduttori ed interpreti, possono accedere ai concorsi per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento della lingua straniera nelle scuole elementari. Tale facoltà è subordinata alla frequenza di un corso regionale di formazione finalizzato all'acquisizione di specifiche conoscenze in materia di psicologia infantile, pedagogia, didattica e metodologia.

2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, definisce i criteri e le modalità per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 e per la ripartizione delle risorse occorrenti ai fini della realizzazione degli stessi. Le regioni, entro tre mesi dall'emanazione del decreto di cui al presente comma, adottano i provvedimenti necessari per l'attivazione dei suddetti corsi.

ART. 2.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il personale docente già abilitato all'insegnamento della lingua straniera nelle scuole medie e superiori alla data del 1° gennaio 2000 e in esubero, previa frequenza del corso di formazione di cui all'articolo 1, può impartire l'insegnamento della lingua straniera nelle scuole elementari.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 5

miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

